



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° ____37 del ____2013____

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° __15/SP del __2013 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione- U.O. di Modica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale n.15/SP del 12.8.2013 redatto dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Unità Operativa Territoriale di Modica (Dr. Antonino Frasca e Dr. Giovanni Minardo, tecnici della prevenzione) relativo all'accertamento effettuato in data 12.8.2013 alle ore 10,30 in Ispica, contrada Marina di Marza, presso l'attività di panificio-gastronomia per la violazione dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 193 del 6.11.2007, in quanto lo stesso *"ha omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento CEE n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare"*;

Rilevato che la responsabilità è da ascrivere a:

SCARSO ANGELO nato a Modica il 1.5.1976 e residente a Rosolini (SR), contrada Commalido Superiore n. 76, in qualità di titolare;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

Atteso che l'interessato non si è avvalso della facoltà di ricorso, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981;

Preso atto che il verbale di contravvenzione per illecito amministrativo, debitamente notificato in data 12.8.2013 non è stato conciliato in misura ridotta, così come previsto dall'art. 16 della L. 689/81, dal trasgressore e/o obbligato in solido;

Ritenuto che sono state osservate le disposizioni di legge relative alla notificazione delle infrazioni Amministrative;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il D.Lgs.193/2007;

Vista la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

9

Visto l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 9.7.2013 dell'ASP;

Ordina

Al sig. SCARSO ANGELO nato a Modica il 1.5.1976 e residente a Rosolini (SR) , contrada Commalido Superiore n. 76 ,in qualità di titolare;
in qualità di titolare il pagamento della somma totale di €. 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) del Regolamento Aziendale sopra citato (importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%) per sanzione amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

- Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.400,00
- Spese di accertamento e notificazione : € 50,00;
- Bolli € 16,00;

Per complessivi € 2.466,00 (duemilaquattrocentosessantasei/00):

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento a questa Azienda, presso la sede in Ragusa, Piazza Igea n. 1, Ufficio Sanzioni ;

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato a:

- Al sig. SCARSO ANGELO nato a Modica il 1.5.1976 e residente a Rosolini (SR) , contrada Commalido Superiore n. 76 ,in qualità di titolare;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla notifica.

L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 29 OTT. 2013

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ARCH. ANGELO ALIQUO'**